

Ordinanza del DFF concernente il calcolo dei conferimenti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria

del 22 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni,

visto l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 21 giugno 2013¹ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFIF);

visto l'articolo 57 capoverso 1^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (Lferr),³

ordina:

Art. 1⁴ Calcolo degli importi e del conferimento

¹ L'entità degli importi di cui all'articolo 3 capoverso 2 LFIF è calcolata secondo il metodo riportato nell'allegato 1.

² L'entità del conferimento di cui all'articolo 57 capoverso 1^{bis} Lferr è calcolata secondo il metodo riportato nell'allegato 2.

³ Se a fine esercizio vengono riveduti i parametri sui quali si basa il calcolo, si rinuncia a una correzione a posteriori degli importi.

Art. 2 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2016.

RU 2016 4167

¹ RS 742.140

² RS 742.101

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

Allegato 15
(art. 1 cpv. 1)

Metodo di calcolo degli importi secondo la LFIF

1. Gli importi nell'anno t sono calcolati come segue:

$$I_t = VI * \text{Indice LFIF}_t$$

Per cui:

VI: valore iniziale corrispondente agli importi di cui agli articoli 87a capoverso 2 lettera d e 196 numero 3 capoverso 2 della Costituzione federale⁶;

Indice LFIF_t: stato dell'indice secondo l'articolo 3 capoverso 2 LFIF nell'anno t, calcolato conformemente al numero 2.

2. L'indice LFIF_t si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell'anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre decimali:

a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell'anno t:

$$rPIL_t = \frac{rPIL_{T3\ t-1} + rPIL_{T4\ t-1} + rPIL_{T1\ t} + rPIL_{T2\ t}}{rPIL_{T1\ 2014} + rPIL_{T2\ 2014} + rPIL_{T3\ 2014} + rPIL_{T4\ 2014}}$$

Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del prodotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell'economia. Lo stato dell'indice parziale è arrotondato a tre cifre decimali.

b. Indice parziale di rincaro delle opere ferroviarie (IRF) nell'anno t:

$$IRF_t = \frac{IRF\ I_t}{IRF\ II_{2014}}$$

La fonte è l'indice di rincaro delle opere ferroviarie pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. Lo stato dell'indice parziale è arrotondato a tre decimali.

⁵ Originario all. . Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

⁶ RS 101

Allegato 27
(art. 1 cpv. 2)

Metodo di calcolo del conferimento secondo la LFerr

1. Il conferimento nell'anno t è calcolato come segue:

$$I_t = VI * Indice LFerr_t$$

Per cui:

VI: valore iniziale corrispondente a 500 milioni di franchi secondo l'articolo 57 capoverso 1 LFerr;

Indice LFerr_t: stato dell'indice secondo l'articolo 57 capoverso 1^{bis} LFerr nell'anno t, calcolato conformemente al numero 2.

2. L'indice LFerr_t si ottiene moltiplicando i due indici parziali nell'anno t esposti qui appresso ed è arrotondato a tre decimali:

a. Indice parziale del prodotto interno lordo reale (rPIL) nell'anno t:

$$rPIL_t = \frac{rPIL_{T3\ t-1} + rPIL_{T4\ t-1} + rPIL_{T1\ t} + rPIL_{T2\ t}}{rPIL_{T1\ 2016} + rPIL_{T2\ 2016} + rPIL_{T3\ 2016} + rPIL_{T4\ 2016}}$$

Le fonti sono gli aggregati trimestrali (T = trimestre) non rettificati del prodotto interno lordo reale pubblicati dalla Segreteria di Stato dell'economia. Lo stato dell'indice parziale è arrotondato a tre cifre decimali.

b. Indice parziale di rincaro delle opere ferroviarie (IRF) nell'anno t:

$$IRF_t = \frac{IRF\ I_t}{IRF\ II_{2016}}$$

La fonte è l'indice di rincaro delle opere ferroviarie pubblicato dall'Ufficio federale di statistica. Lo stato dell'indice parziale è arrotondato a tre decimali.

⁷ Introdotta dal n. II cpv. 2 dell'O del DFF del 31 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 4053).

